

## **Scuola Forense Trevigiana**

### **Caso di diritto civile del giorno 11 dicembre 2020**

Tizio e Caia, dopo un breve periodo di convivenza, nel gennaio 2015 decidevano di contrarre matrimonio civile a Roma.

Il 27 maggio 2015, pochi giorni prima della cerimonia, i due, in pieno accordo, sottoscrivevano una scrittura privata con la quale si prevedeva testualmente che, in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio), la moglie avrebbe in séguito ceduto al marito l'appartamento, di sua proprietà, sito a Roma in piazza Navona, catastalmente descritto nell'atto, quale indennizzo delle spese – sostanzialmente pari, quanto a consistenza, al valore dell'immobile suddetto – dalla stessa sostenute, grazie al denaro datole quattro anni prima dal marito, per la ristrutturazione di altro immobile, sempre di proprietà di Caia, da adibirsi a casa coniugale.

Successivamente, nel 2020, insopprimibili divergenze di stile di vita portavano i coniugi a decidere, sempre di comune accordo, di chiedere la separazione personale.

Pur d'accordo sulla separazione, poi omologata dal Tribunale, Tizio chiedeva a Caia, stante l'essersi verificato il fallimento del matrimonio, di trasferirgli la proprietà dell'abitazione di Roma in piazza Navona, come previsto nella scrittura privata del 27 maggio 2015.

Caia, dal canto suo, rispondeva negativamente e, anzi, rilevava che detta scrittura doveva ritenersi un patto prematrimoniale vietato dalla legge. Non solo: la stessa, poco dopo, notificava a Tizio un atto di citazione con il quale chiedeva al giudice di accertare la nullità della convenzione per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative.

Tizio, convinto delle proprie ragioni, decideva di rivolgersi a un legale affinché si costituisse in giudizio per difendere le proprie pretese.

Assunte le vesti del legale, il candidato rediga l'atto giudiziario più opportuno.